



**COMUNE DI CASTELLANA GROTTI**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI BARI**

**SETTORE TURISMO SPETTACOLO CULTURA E RISORSE UMANE**

**Ufficio Gestione Giuridica ed Economica del Personale**

**Raccolta Ufficiale n. 10 del 08/01/2019**

**OGGETTO: Dipendente matricola n. 22375 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato: riduzione orario giornaliero di lavoro per allattamento**

**IL RESPONSABILE**

**Premesso** che con propria determinazione n. 33 in data 19 aprile 2018 è stata riconosciuta alla dipendente matricola n. 22375 l'astensione obbligatoria per maternità e puerperio e, pertanto, la stessa è stata posta *"in congedo di maternità dalla data del 11 maggio 2018 e per i quattro mesi successivi al parto, che decorreranno dalla data di nascita del figlio o, qualora il parto avvenga in data anticipata, dalla data presunta, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti"*;

- **Constatato** che la data effettiva del parto è stata il 9 giugno 2018 e che quindi la decorrenza del periodo di astensione obbligatoria ha avuto decorrenza dal 9 giugno e sino a tutto il 8 ottobre 2018;

**Vista** la richiesta in data 7 gennaio 2019, protocollata in pari data al n. 193, con la quale la dipendente matr. n. 22375, in servizio a tempo indeterminato presso il Settore V, ha chiesto l'autorizzazione alla riduzione dell'orario giornaliero per allattamento a decorrere dal giorno dell'entrata in servizio e fino al compimento del primo anno di vita della figlia (nata il 9 giugno 2018);

**Richiamato** l'art. 39 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, commi 1 e 2, che dispone:

*"Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.*

*I periodi di riposo hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda"*;

**Dato atto** che la dipendente in parola è in regime di part-time al 50% (18 ore settimanali);

**Vista** l'articolazione dell'orario richiesta dalla suddetta dipendente e precisamente:

dal lunedì al venerdì:	dalle ore 09,30 alle ore 11,30
martedì pomeriggio:	dalle ore 16,00 alle ore 18,00;

**Preso atto** che tale richiesta di articolazione dell'orario di lavoro è stata concordata con il Responsabile del Settore cui la dipendente è in forze e che risulta essere funzionale all'esigenze dell'Ufficio cui la medesima dipendente è assegnata;

**Dato atto** che la riduzione dell'orario giornaliero di lavoro per allattamento costituisce un diritto dell'interessata e che la stessa ne usufruirà nella misura prevista dall'art. 39 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151;

**Ritenuto** pertanto di dover, in ottemperanza alle norme legislative sopra richiamate, autorizzare la suddetta dipendente alla riduzione di orario per allattamento con decorrenza dal giorno dell'entrata in servizio e fino al compimento dell'anno di vita della figlia (nata il 9 giugno 2018) e pertanto fino al 9 giugno 2019;

**Attesa** la competenza della scrivente ad adottare Atti e provvedimenti che impegnano l'Ente, giusta quanto nel Provvedimento Sindacale n. 19254 in data 27 dicembre 2018, di nomina quale "Responsabile del Settore III";

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento sull'Organizzazione del Personale;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni di cui alle premesse e che debbono intendersi integralmente riportate e strascritte:

1. **Di concedere** alla dipendente matr. n. 22375, in servizio a tempo indeterminato presso il Settore V, l'autorizzazione alla riduzione dell'orario giornaliero di servizio per allattamento, come da richiesta in data 7 gennaio 2019 assunta al protocollo in pari data al n. 193, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, fino al compimento dell'anno di vita della figlia (nata il 9 giugno 2018) e pertanto fino al 9 giugno 2019;
2. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso la presente determinazione é ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n° 1199, entro 120 giorni e, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. Puglia – Sezione Regionale di Bari, ex art. 2, lett. b), della Legge 06.12.1971, n. 1034, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. Le eventuali opposizioni presentate al Comune avverso le determinazioni, hanno il valore di semplice esposto.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo web [www.comune.castellanagrotte.ba.it/](http://www.comune.castellanagrotte.ba.it/), dopo la sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000.

*Il Responsabile dell'istruttoria*

Vito Camicia

Il Responsabile del Settore  
Maria Teresa Impedovo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al

Documento firmato digitalmente

